



A
G
E
N
Z
I
A

ADM

Le indicazioni per *Brexit* di ADM

David Morgese

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Il **dopo *Brexit*** porta alla riqualificazione di tutte le operazioni di cessioni e acquisti di beni intra UE da e per il Regno Unito (ex DL 331/93), che acquistano la natura di **regimi doganali** cui possono essere vincolate le merci. Ciò avviene **tramite** una dichiarazione doganale (DAU) (ex art. 5, punto 16 del Nuovo CDU - Reg. UE n. 952/13).

Soggetti titolari di codice EORI (IT + n. P.iva):

a) importazione di merci provenienti da paesi terzi:

- riscossione del dazio in base all'applicazione della **TD** e dell'IVA (ex artt. 67-70 del D.P.R. n. 633/72).

N.B. per i prodotti di origine preferenziale UK è previsto il dazio zero ex Accordo di libero scambio tra UE /UK del 24/12/2020, entrato in vigore in via transitoria dal 01/01/21 in attesa della ratifica.

b) esportazione di merci in uscita dal territorio doganale UE:

- le merci cedute in esportazione da un operatore IT ad un soggetto UK costituiranno cessioni all'esportazione ex art. 8 del D.P.R. 633/72 (non imponibilità IVA) e concorreranno alla costituzione del c.d. plafond IVA.

c) regimi speciali: 1) Regimi di transito (**T2 - interno e T1 - esterno**)-2) Regimi di deposito (**DD e ZF**) -3) Regimi dell'uso particolare (**AT e UF**) – 4) Regimi di perfezionamento (**PA e PP**)

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

L'accordo di libero scambio UE/UK firmato il 24 dicembre 2020 è basato sulle regole di origine preferenziale e prevede che gli scambi di merci tra le due aree avvengano in esenzione dal pagamento del dazi o di particolari quote, a condizione che le merci siano originarie, in conformità alle regole e procedure previste:

- dal **Capo 2** (Regole di origine ex artt. 1 -31);
- dall'**Allegato ORIG-2** (Regole di origine specifiche per prodotto).

L'origine preferenziale è dichiarata in dogana dall'esportatore in base alle regole degli accordi di reciprocità che l'UE stipula con altri Paesi terzi o gruppi di Paesi, in virtù dei quali le merci originarie degli Stati, aderenti a tali accordi, beneficiano di una «preferenza tariffaria», sotto forma di esenzione o riduzione daziaria.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Regole di origine previste dall'accordo UE/UK:

Esempio per il capitolo 44 della TD (descrizione: **legno, lavori di legno**)

Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

«CTH»: c.d. regola primaria basata sul *«passaggio alla voce dog. in questione da qualunque altra voce»*;

«MaxNOM -% (EXW)»: c.d. regola del valore aggiunto dell'X% *«valore della lavorazione e della trasformazione, nonché l'incorporazione di pezzi originali del paese di fabbricazione, rappresenti almeno la X% del prezzo franco fabbrica»*

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Regole di origine previste dall'accordo UE/UK:

Esempio per il capitolo 94 della TD (descrizione: mobili, illuminazione, ecc.)

Capo 94	Mobili; oggetti lettercci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
94.01-94.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Sia il capitolo **44** che **94** prevedono le seguenti regole d'origine preferenziale:

- 1) critério del cambio della classificazione tariffaria («CTH») delle materie o dei prodotti **non originari** utilizzati nel processo di trasformazione;
- 2) critério del valore aggiunto sufficiente a conferire il carattere originario al bene; vale a dire la previsione di una soglia percentuale (50%) di valore dei materiali **non originari** che non deve essere superata nel processo di trasformazione e calcolata sul prezzo «franco fabbrica» del prodotto finito.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Le regole di cui sopra presuppongono **una corretta classificazione doganale sia del prodotto finito, sia di tutti i materiali che lo compongono** (ex Reg.(CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune).

home> consultazione > nomenclature taric - indice taric > nomenclature taric - visualizza

Elenco Nomenclature TARIC

Criteri:

Codice	
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce)9402), anche trasformabili in letti, e loro parti
9401 1000 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
9401 2000 00	- Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli
9401 3000 00	- Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza
9401 4000 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambu' o di materie simili
9401 5200 00	-- di bambu'
9401 5300 00	-- di canna d'India
9401 5900 00	-- altri
	- altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno
9401 6100 00	-- imbottiti

La merce deve essere classificata in base alle sue **caratteristiche merceologiche**, in una **determinata voce e sottovoce della Tariffa Doganale (TD)** per determinare **l'ammontare delle imposte e le statistiche del commercio internazionale**.

La **TARIC** (*Tariffa integrata comunitaria*) si basa sulla **nomenclatura combinata (NC)**, le cui **circa 10000 voci** sono codificate **sino ad 8 cifre per l'esportazione e 10 cifre per l'immissione in libera pratica**.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Elementi di prova dell'origine preferenziale:

«Distinta base»:

Tali materiali dovranno essere elencati in un'apposita **distinta di fabbricazione**, c.d. «**distinta base**» che dovrà essere redatta in modo da **distinguere tra componenti originari e non originari**, determinando così la rispondenza, o meno, del prodotto finito alla regola di origine di volta in volta applicabile.

Dichiarazione del fornitore:

La distinta di fabbricazione non è richiesta nel caso in cui l'impresa esportatrice si limiti a svolgere un'attività di **semplice commercializzazione del prodotto**. In tal caso, è **sufficiente la dichiarazione d'origine preferenziale rilasciata dal fornitore**:

- **Dichiarazione distinta/isolata**, valida per ogni singola spedizione il cui modello figura *nell'allegato 22-15 del RE*;
- **Dichiarazione a lungo termine**, valida per più il cui modello figura *nell'allegato 22-16 del RE*;

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Accordo UE/UK – banca dati REX

Il **Sistema degli Esportatori Registrati (REX)** viene utilizzato per certificare l'origine delle merci nell'ambito dell'SPG e nel quadro di alcuni Accordi commerciali preferenziali tra i quali:

- Canada (CETA); Giappone; Vietnam; Nuova Caledonia e Saint-Pierre e Miquelon (PTOM); Ghana, Costa d'Avorio; Paesi dell'Africa orientale ed australe (Paesi ESA – Comore; Madagascar; Mauritius e Zimbabwe).

Le prove d'origine:

- ✓ dichiarazione su fattura / documento commerciale / packing list (\leq Euro 6.000);
- ✓ dichiarazione su fattura / documento commerciale / packing list (*esportatore registrato al REX senza limite di valore*);

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

ADM al fine di facilitare gli adempimenti doganali in vista della *Brexit* con la Circolare n. 49/2020 individua e dispone delle facilitazioni operative sulle procedure di esportazione di merci da uffici doganali nazionali, tra le quali:

- **in attesa dell'iscrizione nella banca dati Rex dell'azienda esportatrice**, quest'ultima possa temporaneamente inserire, **utilizzando il modello allegato alla stessa circolare, la «Dichiarazione di origine preferenziale UE»**, il proprio codice Eori, anziché il codice Rex;
- **iter istruttorio per il rilascio delle autorizzazioni alla procedura del luogo approvato per l'export** che consente la presentazione dell'istanza con l'effettuazione del sopralluogo in modalità semplificate usando il modulo allegato. E' prevista la presentazione di una planimetria e di una relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, riguardante il luogo da autorizzare.

Con la circolare 4/2021 ADM fornisce istruzioni agli operatori economici in ordine alla modalità di invio dell'istanza per la richiesta di registrazione attraverso l'accesso al Portale REX, disponibile nell'*EU Customs Trade Portal (EU-CTP)*

N.B. Può sempre essere presentata una domanda per il REX tramite l'Allegato 22-06 bis del Reg. di esecuzione (UE) 604/2018 che modifica Il Reg. (UE) 2447/2015 (RE) - richiesta tramite PEC.

Le indicazioni di ADM per *Brexit*

Competenza territoriale dell'UD per il rilascio del REX

Capo 2 - Sez. 3 all'articolo 22, c. 2 del CDU:

*«Se non diversamente disposto l'autorità doganale **competente è quella del luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione»;***

In deroga all'art. 22 CDU: Art. 12 RD:

*«Ove non sia possibile in base all'art. 22 CDU, l'Ufficio competente è quello del luogo in cui sono tenuti o sono accessibili le scritture e i documenti del richiedente che **consentono all'autorità doganale di prendere una decisione** (contabilità principale ai fini doganali)».*

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
